



PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.7 del *15 febbraio 2021*

Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.37 del *5 novembre 2025*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento

Articolo 2 Presupposto del Canone

Articolo 3 Soggetto obbligato

Articolo 4 Funzionari Responsabili

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico e istruttoria amministrativa

Articolo 6 Tipi di occupazione

Articolo 7 Titolarità della concessione e subentro

Articolo 8 Rinnovo e disdetta

Articolo 9 Modifica, sospensione e revoca

Articolo 10 Decadenza della concessione

Articolo 11 Occupazioni abusive

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 12 Tipologie di impianti autorizzabili

Articolo 13 Istanze per i mezzi pubblicitari e istruttoria amministrativa

Articolo 14 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Articolo 15 Rinnovo e disdetta

Articolo 16 Modifica, sospensione o revoca della autorizzazione

Articolo 17 Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 18 Installazione di mezzi pubblicitari abusivi

TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 19 Criteri per la determinazione del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

Articolo 20 Criteri per la determinazione del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

Articolo 21 Classificazione delle strade provinciali

Articolo 22 Determinazione delle tariffe e dei coefficienti per l'applicazione del Canone

Articolo 23 Determinazione del Canone

Articolo 24 Esenzioni

Articolo 25 Riduzioni

Articolo 26 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Articolo 27 Occupazioni con passi e accessi

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 28 Modalità e termini per il pagamento del Canone

Articolo 29 Sanzioni per omesso o tardivo pagamento del Canone – regolarizzazione spontanea

Articolo 30 Indennità e sanzioni

Articolo 31 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 32 Riscossione coattiva

Articolo 33 Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione sul territorio della Provincia di Mantova del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019, di seguito definito "Canone".

2. Il Canone sostituisce i seguenti prelievi di competenza provinciale: il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e il corrispettivo per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). Il Canone è comunque comprensivo di qualunque Canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente Canone.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il Canone, salvo i casi di esenzione previsti dal successivo art. 24, è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il Canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante l'installazione di impianti in fregio alle strade provinciali, siano essi posti su area appartenente al demanio o al patrimonio della Provincia o su beni privati.

Articolo 3

Soggetto obbligato

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o l'installazione di mezzi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal personale a ciò abilitato; per l'installazione di mezzi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

3. In caso di contitolarità della concessione o dell'autorizzazione il Canone è dovuto in via solidale; tuttavia, in caso di richiesta da parte di tutti i titolari, il Canone è ripartito proporzionalmente alle quote da loro dichiarate o, in difetto, alle quote rilevate dai registri catastali.

Articolo 4

Funzionari Responsabili

1. La Provincia, con atti di organizzazione interna, nel rispetto delle esigenze di semplificazione dei procedimenti e al fine di realizzare una gestione del Canone improntata alla massima efficienza ed efficacia, individua gli uffici competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione all'occupazione di suolo pubblico e di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari nonché gli uffici competenti alla riscossione ordinaria e coattiva del Canone, nominandone i rispettivi Responsabili.

TITOLO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico e istruttoria amministrativa

1. L'occupazione di strade ed aree pubbliche, al di sopra o al di sotto di esse, è consentita solo previo provvedimento espresso di concessione rilasciato dalla Provincia. Chiunque intenda occupare nel territorio provinciale strade ed aree deve presentare apposita istanza secondo le indicazioni e con l'utilizzo della modulistica definite dagli uffici competenti e rese disponibili sul sito istituzionale dell'Ente. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma. Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica prescritta nonché l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria stabiliti con Decreto Presidenziale ai sensi dell'art. 405 del D.P.R. n. 495/1992. La domanda avente ad oggetto le occupazioni per accessi o passi carrai può essere presentata esclusivamente dal proprietario del fondo su cui insiste l'accesso o il passo carraio o da un suo delegato.

3. In caso di modifica o rinnovo dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione all'occupazione delle strade provinciali è soggetto alle disposizioni stabilite dal D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione.
5. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del Canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere la concessione per l'occupazione.
6. Le concessioni sono consegnate telematicamente e sono efficaci dalla data riportata sulle stesse. Su richiesta degli addetti alla vigilanza, la concessione deve essere esibita dal titolare.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili.
2. Le concessioni temporanee sono commisurate a giorni.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.
2. Il titolare della concessione risponde in proprio di tutti i danni derivanti alla Provincia e ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, entro sette giorni dalla data di scadenza della concessione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede la Provincia con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il provvedimento di concessione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione alla Provincia che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il Canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

- f) osservare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- g) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata rilasciata la concessione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, entro trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando alla Provincia apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con accessi carrabili.

4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati nell'atto di concessione e si considerano espressamente accettati dal concessionario al ricevimento dello stesso.

Articolo 8

Rinnovo e disdetta

1. Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico ha durata non superiore a venti anni ed è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di apposita istanza al competente Ufficio. In ogni caso il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente qualora sia accertata la sussistenza dei relativi presupposti

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta alla Provincia con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. In caso di disdetta dell'occupazione di spazio pubblico, il Canone cessa di essere dovuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia dell'occupazione, purché detta rinuncia sia supportata dalla documentazione comprovante l'avvenuta rimessione in pristino dell'area occupata.

Articolo 9

Modifica, sospensione e revoca

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del Canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo Canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il Canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 10

Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del Canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

Articolo 11

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta la revoca, la sospensione o la decadenza;

2. Nei casi di occupazione abusiva cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dall'art. 30 del presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO III

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO

DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 12

Tipologie di impianti autorizzabili

1. In fregio alle strade provinciali o in vista di esse sono autorizzabili esclusivamente i mezzi pubblicitari come definiti dal Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) a cui il presente regolamento fa espresso rinvio.

2. Non sono, in ogni caso, autorizzabili:

- a) i mezzi pubblicitari luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio;
- b) i cartelli temporanei reclamizzanti fiere, feste ed eventi vari, ivi compresi quelli con finalità commerciali o di promozione, nei tratti stradali extra urbani, ad eccezione di quelli reclamizzanti la vendita di terreni;
- c) i mezzi pubblicitari posti in fregio alle strade provinciali parallelamente al senso di marcia, ad eccezione di quelli reclamizzanti la vendita di terreni.

3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Articolo 13

Istanze per i mezzi pubblicitari e istruttoria amministrativa

1. L'installazione di mezzi pubblicitari in fregio alle strade provinciali o in vista di esse è consentita solo previo provvedimento espresso di autorizzazione rilasciato dalla Provincia. Chiunque intende installare in fregio alle strade provinciali o in vista di esse mezzi pubblicitari, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva istanza alla Provincia secondo le indicazioni e con l'utilizzo della modulistica definite dagli uffici competenti e rese disponibili sul sito istituzionale dell'Ente. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche del mezzo pubblicitario, la sua ubicazione e la sua superficie, il bozzetto del messaggio e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma. Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica prescritta nonché l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria stabiliti con Decreto Presidenziale ai sensi dell'art. 405 del D.P.R. n. 495/1992.

3 In caso di modifica o rinnovo dell'autorizzazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in fregio o in vista dalle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dal D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione.

5. Anche se il mezzo pubblicitario da installare è esente dal pagamento del Canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'installazione del medesimo.

6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente e sono efficaci dalla data riportata sulle stesse. Su richiesta degli addetti alla vigilanza, l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare.

Articolo 14 **Titolarità e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari, permanente o temporanea, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dalla Provincia, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari e al ripristino dei luoghi, a propria cura e spese, in caso di disdetta, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta della Provincia;
- e) custodire l'autorizzazione ed esibirla a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione alla Provincia che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- f) sollevare la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- g) versare il Canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la titolarità del mezzo pubblicitario, il subentrante è obbligato ad attivare, entro trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando alla Provincia apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Il subentro nell'autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione dell'autorizzazione.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

8. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare dell'autorizzazione o del subentrante devono essere espressamente riportati nell'atto di autorizzazione e si considerano espressamente accettati dal concessionario al ricevimento dello stesso.

Articolo 15

Rinnovo e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. In ogni caso il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente qualora sia accertata la sussistenza dei relativi presupposti.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta alla Provincia con le stesse modalità previste dall'art. 13 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione che si intende rinnovare.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, allegando la documentazione fotografica attestante l'avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario, struttura compresa, ed il corretto ripristino dei luoghi. Il Canone cessa di essere dovuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la disdetta supportata dalla documentazione comprovante l'avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario e la rimessione in pristino dei luoghi.

Articolo 16

Modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo Canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate con modalità idonee a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 17

Decadenza dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del Canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

Articolo 18

Installazione di mezzi pubblicitari abusivi

1. Sono abusive le installazioni di mezzi pubblicitari:

- a) realizzate senza autorizzazione
- b) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione;
- c) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta la revoca, la sospensione o la decadenza.

2. Nei casi di installazione abusiva cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

3. In caso di installazione di mezzi pubblicitari abusivi, le sanzioni e indennità previste dall'art. 30 del presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO IV

TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 19

Criteri per la determinazione del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinato sulla base della tariffa, come determinata a norma del successivo art. 22, e tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia e finalità dell'occupazione;
- d) classificazione della strada;
- e) coefficiente moltiplicatore in ragione del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico;
- f) coefficiente moltiplicatore per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dalla Provincia per la sua salvaguardia e la manutenzione delle strade.

2. La superficie degli accessi si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il Canone relativo agli accessi può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al Canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 20

Criteri per la determinazione del Canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari in fregio alle strade provinciali è determinato sulla base della tariffa, come determinata a norma del successivo art. 22, e tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) superficie complessiva del mezzo pubblicitario come definita dall'art. 48 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- b) tipologia del mezzo pubblicitario come definito dall'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- c) classificazione della strada.

Articolo 21

Classificazione delle strade provinciali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni del suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti, sia per l'installazione di mezzi pubblicitari in fregio alle strade provinciali, le strade provinciali sono classificate in quattro categorie tariffarie, individuate in base alla loro importanza desunta dalle loro caratteristiche e dai flussi di traffico che le interessano.

2. La classificazione delle strade è approvata con Provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente e la modifica o l'aggiornamento della stessa non comporta modifica del presente Regolamento.

Articolo 22

Determinazione delle tariffe e dei coefficienti per l'applicazione del Canone

1. Le tariffe annuali e giornaliere per l'applicazione del Canone sono determinate con Provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente (alla data odierna Decreto del Presidente) in funzione della classificazione delle strade di cui all'art. 21 del presente regolamento entro il 31 ottobre di ciascun anno e, comunque, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziaria. L'aggiornamento delle tariffe avviene annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

2. La determinazione e l'aggiornamento dei coefficienti di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) ed f) sono effettuati con il Provvedimento dell'organo esecutivo di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 23

Determinazione del Canone

1. Per le occupazioni e per l'installazione di mezzi pubblicitari permanenti, il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'installazione pubblicitaria.

La misura ordinaria del Canone per l'occupazione di aree pubbliche è determinata moltiplicando la tariffa base annuale, come stabilita a norma dell'art. 22, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione nonché per i coefficienti di maggiorazione o di riduzione relativi allo specifico tipo di occupazione di suolo.

La misura ordinaria del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari è determinata applicando la tariffa di cui all'art. 22 stabilita in relazione alla tipologia del mezzo, alla superficie dello stesso e alla classificazione della strada.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico o l'installazione di mezzi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone viene determinato in base al periodo di effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. Per le occupazioni temporanee il Canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera, come stabilita a norma dell'art. 22, per il coefficiente moltiplicatore, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

Articolo 24

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- d) le occupazioni di spazi d'aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;
- e) le occupazioni relative a passi e accessi carrabili e rampe destinati a soggetti portatori di handicap;
- f) le occupazioni relative a passi ed accessi di abitazioni private in via esclusiva;
- g) le occupazioni relative a passi e accessi agricoli in via esclusiva;
- h) le tombature e colature di fossi o scarpate realizzati all'interno dei centri abitati o, per comprovati motivi di sicurezza stradale, all'esterno dei medesimi;

- i) le occupazioni relative a passi e accessi cd. "a filo", intendendosi per essi gli accessi insistenti direttamente sulla proprietà provinciale senza che tra tali accessi e la carreggiata vi siano spazi di proprietà provinciale interposti;
- j) gli innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati da privati;
- k) le occupazioni relative a passi e accessi di larghezza inferiore a metri 2;
- l) le occupazioni di qualsiasi tipo inferiori a mq. 0,50;
- m) le occupazioni, da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, effettuate durante le soste nei posteggi loro assegnati;
- n) le occupazioni non eccedenti i mq. 10, realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche;
- o) le occupazioni del suolo provinciale poste in essere per la realizzazione di interventi di ripristino delle condizioni di agibilità sugli stabili dichiarati inagibili con apposita ordinanza dell'autorità competente, a seguito di eventi sismici e, in genere, di eventi calamitosi, limitatamente al periodo di durata dell'emergenza e solo qualora dette occupazioni del suolo pubblico siano assolutamente indispensabili ed imprescindibili per la realizzazione dei predetti interventi;
- p) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- q) le insegne di esercizio, come definite dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;
- r) i messaggi pubblicitari esposti all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- s) i mezzi pubblicitari con superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- t) i mezzi pubblicitari in vista dalle strade provinciali;
- u) i mezzi pubblicitari, permanenti o temporanei, posti all'interno dei centri abitati, come definiti degli artt. 3 e 4 del Codice della strada.

Art. 25

Riduzioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni del Canone:

- a) riduzione del 90% del Canone per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) riduzione del 60% del Canone, calcolato per mq., per le occupazioni date da marciapiedi, spiazzi e piazzali;
- c) riduzione del 50% della tariffa standard per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e pubblici servizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- d) riduzione del 50% della tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (allestimento di ponteggi e cantieri), con esclusione delle occupazioni realizzate per accessi o passi carrai per attività edilizia;
- e) riduzione di un quarto della tariffa standard per le occupazioni del sottosuolo;
- f) riduzione del 20% del Canone per le occupazioni di durata compresa tra quindici e trenta giorni;
- g) riduzione del 50% del Canone per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni;
- h) riduzione del Canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;

- i) riduzione del 50% del Canone per i cartelli pubblicitari temporanei reclamizzanti la vendita di terreni nei tratti stradali extra urbani.

2. Gli aumenti e le riduzioni previste al comma 1 sono cumulabili ad eccezione di quelle di cui alla lett. f) e g) che non sono tra loro cumulabili.

Articolo 26

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione ed è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante moltiplicando la tariffa forfetaria, stabilita ai sensi della legge n. 160/2019 art. 1 comma 831 e successive modificazioni e integrazioni, per il numero delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la rete.

2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il Canone, come determinato ai sensi del comma 1, è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa forfetaria per utenza di cui al comma precedente è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge n. 160/2019 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai fini della determinazione del Canone dovuto per un dato anno di riferimento, il numero complessivo delle utenze cui applicare la tariffa forfetaria di cui al comma 1 è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. Il numero complessivo delle utenze ubicate nel territorio della Provincia di Mantova è comunicato alla Provincia con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Si precisa che il numero delle utenze comunicate deve corrispondere al totale delle utenze comunicate ai comuni appartenenti al territorio della Provincia di Mantova ai fini della determinazione del Canone dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge n. 160/2019 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il Canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge n. 160/2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 27

Passi e accessi

1. Le occupazioni con passi e accessi sono assoggettate al pagamento del Canone fatti salvi i casi di esenzione previsti dal presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata lungo il confine di proprietà, sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare

convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

3. Il Canone relativo a passi e accessi può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

TITOLO V

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Per le occupazioni e per le installazioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.

2. Per le occupazioni e per le installazioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il Canone va corrisposto entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Il termine di cui al comma precedente potrà essere prorogato al 31 dicembre mediante determinazione del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, sentiti i Funzionari di cui all'art. 4 del presente regolamento.

4. Nei casi di omesso o tardivo pagamento, trovano applicazione gli interessi e le sanzioni di cui all'art. 29 del presente regolamento.

5. Su istanza di rateazione motivata da obiettive difficoltà economiche, i Funzionari di cui all'art. 4 concedono all'interessato la rateazione del Canone sulla base di un piano recante l'indicazione delle scadenze e dei corrispondenti importi.

Art. 29

Sanzioni per omesso o tardivo pagamento del Canone - Regolarizzazione spontanea

1. Le sottoindicate violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite applicando le seguenti sanzioni:

- omesso pagamento totale o parziale del Canone: importo pari al 20% dell'ammontare del Canone dovuto e non versato;
- tardivo pagamento del Canone: importo pari al 10% dell'ammontare del Canone.

La sanzione per omesso pagamento totale o parziale del Canone dovuto per una data annualità o rata è comminabile solo attraverso specifici atti di accertamento emessi ai sensi di legge, decorsi almeno 30 gg dalla scadenza prevista per tale annualità o rata.

Sulle somme dovute e non pagate a titolo di Canone si applicano interessi moratori al tasso annuo previsto per gli interessi legali maggiorato di 2 punti percentuali.

2 Il titolare della concessione o dell'autorizzazione che non abbia versato interamente il Canone relativo a una data annualità o rata può regolarizzare la propria posizione versando, oltre al Canone dovuto e non versato alla scadenza prevista per tale annualità, le seguenti sanzioni:

- a) il 2% di quanto dovuto e non versato, se il versamento avviene entro il 30° giorno dalla scadenza;
- b) il 4% di quanto dovuto e non versato, se il versamento avviene dopo il 31° giorno dalla scadenza, ma entro un anno dalla stessa;
- c) l'8% di quanto dovuto e non versato, se il versamento avviene dopo che è trascorso un anno dalla scadenza.

3. La regolarizzazione ai sensi del comma precedente può avvenire solo a condizione che titolare della concessione o dell'autorizzazione non abbia ancora ricevuto l'atto di accertamento di cui al comma 1, relativamente all'annualità o alla rata che intende regolarizzare. Le sanzioni versate ai fini della regolarizzazione assorbono gli interessi di mora di cui al comma 1, i quali, pertanto, non sono dovuti.

4. Nel caso in cui la regolarizzazione da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione avvenga in modo difforme da quanto previsto dal comma precedente, saranno applicati sia la sanzione per tardivo pagamento sia gli interessi moratori di cui al comma 1. Le somme versate dal concessionario in eccedenza al Canone dovuto saranno considerate quali acconti sulle somme complessivamente dovute ai sensi del periodo precedente.

Articolo 30 **Indennità e sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821, lett. g) e f) della L. 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla installazione di mezzi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) un'indennità pari al Canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e l'installazione di mezzi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e l'installazione di mezzi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e l'installazione di mezzi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 31

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. La Provincia procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, previa redazione di verbale di constatazione redatto dal personale a ciò abilitato, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'installazione dei mezzi pubblicitari o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Il soggetto accertatore, con il verbale di cui al comma 1, intima al trasgressore la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Ove l'occupazione o il mezzo pubblicitario installato abusivamente possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione, la Provincia provvede alla rimozione immediata delle opere e dei mezzi pubblicitari in questione addebitandone i costi soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'installazione dei mezzi pubblicitari o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

4. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 32

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dalla Provincia o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone.

Articolo 33

Disposizioni finali

1. Il Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato con D.C.P. n. 95/1998 e ss.mm.ii., e il Decreto Presidenziale n. 106 del 17.10.2019 recante le tariffe per l'applicazione del corrispettivo per l'installazione di mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020.

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 28/92 e al D.P.R. n. 495/92 nonché le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.